



Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione

DELIBERA N. 17 del 25 maggio 2026

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITA'
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e, in particolare, l'articolo 21, comma 12 che prevede l'istituzione di un comitato con la partecipazione delle parti sociali per decidere sui provvedimenti adottati dal centro per l'impiego ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTA la delibera n. 18 del 26 luglio 2017 del Consiglio di Amministrazione Anpal che istituisce il Comitato per i ricorsi di condizionalità in seno all'ANPAL di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

VISTO il decreto legge n. 75 del 22 giugno 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 10 agosto 2023 e, in particolare, l'articolo 3, commi 1 e 2, che prevede, tra l'altro, l'attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle funzioni svolte dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché la soppressione di ANPAL a decorrere dalla medesima data;

VISTO il DPCM n. 230 del 22 novembre 2023 di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli uffici di diretta collaborazione, entrato in vigore in data 1 marzo 2024, che all'articolo 26 definisce le funzioni della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione;

VISTO il DPCM 28 dicembre 2023, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti in data 16 gennaio 2024 al n. 61, con il quale viene conferito, al dott. Massimo Temussi, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto n. 409 del 14 novembre 2024 del Direttore della Direzione generale delle politiche

attive del lavoro, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istitutivo del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del D. Lgs 14 settembre 2015, n. 150 in seno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (da qui in avanti Comitato) e in particolare, l'art. 1 che definisce la composizione del Comitato;

VISTO il DPCM del 23 dicembre 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 31 gennaio 2025 al n. 85, con il quale viene conferito, al dott. Massimo Temussi, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto n. 38 del 13 febbraio 2025 del Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di nomina dei componenti del Comitato;

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 29 del 7 marzo 2025 che individua gli uffici dirigenziali di livello non generale nell'ambito dei Dipartimenti e delle Direzioni generali attribuendo alla Divisione V della Direzione generale delle Politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione la gestione del Comitato ricorsi condizionalità, ex art. 21, comma 12, Dlgs. n. 150/2015;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 maggio 2025 del Comitato per i ricorsi di condizionalità recante l'approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato, delle indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato, del modulo di presentazione dei ricorsi al Comitato, dei criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato;

VISTO il decreto n. 270 del 13 giugno 2025 del Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di conferimento dell'incarico di titolarità della Divisione V al dott. Alessandro Gaetani;

VISTO il decreto n. 306 del 09 luglio 2025 del Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di sostituzione dei componenti del Comitato;

TENUTO CONTO che il dott. Alessandro Gaetani in qualità di membro supplente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in seno al Comitato, assume le funzioni di Presidente del Comitato stesso in sostituzione del membro titolare dott. Massimo Temussi;

CONSIDERATI i ricorsi acquisiti con prot.:

- 1) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0002758.09-02-2026;

- 2) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0002614.06-02-2026;
- 3) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0004116.24-02-2026;
- 4) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0002629.06-02-2026;
- 5) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0002757.09-02-2026;
- 6) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0002632.06-02-2026;
- 7) m m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0001416.23-01-2026;
- 8) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0002698.09-02-2026;
- 9) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0002697.09-02-2026;
- 10) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0002690.09-02-2026;
- 11) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0002631.06-02-2026;
- 12) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0000052.07-01-2026;
- 13) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0003897.23-02-2026 e
m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0006819.08-04-2026;
- 14) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0002686.09-02-2026;
- 15) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0003980.23-02-2026;
- 16) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0002611.06-02-2026;
- 17) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0002692.09-02-2026;
- 18) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0025927.18-12-2025;
- 19) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0001248.21-01-2026;
- 20) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0002934.11-02-2026.

Il Comitato procede all'esame, nell'ambito della riunione del 25 maggio 2026, dei ricorsi in parola.

1) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0002758.09-02-2026, il Comitato dichiara inammissibile il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 2920 del 17/12/2025 per la seguente motivazione.

Il ricorso è stato presentato in data 28/01/2026 avverso un provvedimento sanzionatorio ricevuto dal ricorrente in data 18/12/2025. Secondo quanto previsto al punto 2) del documento "Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità" la persona che ha ricevuto dal Centro per l'impiego uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 21, comma 7, del d.lgs. n. 150/2015, può presentare ricorso al Comitato, entro il termine di trenta giorni solari dal ricevimento del provvedimento in parola.

2) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0002614.06-02-2026, il Comitato dichiara inammissibile il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 131115 del 04/12/2025 per la seguente motivazione.

Il ricorso è stato presentato in data 15/01/2026 avverso un provvedimento sanzionatorio ricevuto dalla ricorrente in data 04/12/2025. Secondo quanto previsto al punto 2) del documento "Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità" la persona che ha ricevuto dal Centro per l'impiego uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 21, comma 7, del d.lgs.

n. 150/2015, può presentare ricorso al Comitato, entro il termine di trenta giorni solari dal ricevimento del provvedimento in parola.

3) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_ips.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0004116.24-02-2026, il Comitato dichiara inammissibile il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio DD. n. 2248 del 10/12/2025 per la seguente motivazione.

Il ricorso è stato presentato in data 26/01/2026 avverso un provvedimento sanzionatorio notificato al ricorrente in data 12/12/2025. Secondo quanto previsto al punto 2) del documento "Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità" la persona che ha ricevuto dal Centro per l'impegno uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 21, comma 7, del d.lgs. n. 150/2015, può presentare ricorso al Comitato, entro il termine di trenta giorni solari dal ricevimento del provvedimento in parola.

4) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_ips.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0002629.06-02-2026, il Comitato dichiara inammissibile il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 128946 del 02/12/2025 per la seguente motivazione.

Il ricorso è stato presentato in data 21/01/2026 avverso un provvedimento sanzionatorio notificato al ricorrente in data 02/12/2025. Secondo quanto previsto al punto 2) del documento "Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità" la persona che ha ricevuto dal Centro per l'impiego uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 21, comma 7, del d.lgs. n. 150/2015, può presentare ricorso al Comitato, entro il termine di trenta giorni solari dal ricevimento del provvedimento in parola.

5) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_ips.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0002757.09-02-2026, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 6291 del 21/01/2026 per la seguente motivazione.

La ricorrente non si è presentata alle giornate formative e non ha presentato documentazione giustificativa dell'assenza nei modi e nei termini previsti dalla normativa (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

L'autocertificazione datata 28/01/2025 è stata presentata solo in sede di ricorso ed è relativa al decesso della parente avvenuta in data 09/10/2025, mentre l'assenza è del 13/10/2025. Rispetto all'assenza del 21/10/2025 nessuna giustificazione è pervenuta al Centro per l'impiego.

6) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_ips.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0002632.06-02-2026, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio DD n. 10 del 07/01/2026 per la seguente motivazione.

Il ricorrente è risultato assente all'appuntamento fissato e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di

condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). Non sono accoglibili le motivazioni presentate in sede di ricorso in quanto la richiesta di anticipo NASpl è stata presentata in data successiva all'appuntamento fissato dal Centro per l'impiego, pertanto, alla data della convocazione il ricorrente era ancora soggetto agli obblighi di condizionalità.

7) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0001416.23-01-2026, il Comitato accoglie il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio DD n. 2920 del 17/12/2025 per la seguente motivazione.

Si ritengono accoglibili le motivazioni presentate dal ricorrente in sede di ricorso considerate le dichiarazioni dell'ente AXL che conferma il malinteso avvenuto con il ricorrente.

8) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0002698.09-02-2026, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 6027 del 20/01/2026 per la seguente motivazione.

Il ricorrente è risultato assente alla convocazione fissata dal Centro per l'impiego e non ha presentato alcuna documentazione giustificativa nei modi e nei termini previsti dalla normativa (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). Non si ritengono valide le giustificazioni addotte dal ricorrente in sede di ricorso in quanto non supportate da evidenza alcuna.

9) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0002697.09-02-2026, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 0002918 del 13/01/2026 per la seguente motivazione.

Il ricorrente è risultato assente alla convocazione fissata dal Centro per l'Impiego e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei modi e nei termini previsti dalla normativa (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

10) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0002690.09-02-2026, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 48722 del 17/12/2025 per la seguente motivazione.

La ricorrente è risultata assente senza giustificato motivo all'appuntamento fissato per il 14/10/2025 non avendo trasmesso documentazione idonea a giustificare l'assenza nei termini previsti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150"). Le motivazioni addotte in sede di ricorso non sono accoglibili in considerazione della trasmissione da parte del Centro per l'impiego di copia della convocazione a mano sottoscritta dalla ricorrente.

11) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0002631.06-02-2026, il Comitato respinge il ricorso avverso

il provvedimento sanzionatorio prot. n. 5432 del 19/01/2026 per la seguente motivazione.

Il ricorrente è risultato assente all'appuntamento fissato e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). Non si ritengono accoglibili le motivazioni addotte dal ricorrente in quanto troppo generiche e prive di giustificativi.

12) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0000052.07-01-2026, il Comitato accoglie il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio DD. n. 2693 del 27/11/2025 per la seguente motivazione.

Il numero di telefono utilizzato dal Centro per l'impiego per la convocazione non è il numero corretto indicato nella domanda NASpl e nella DID. Inoltre, come si evince da quanto trasmesso dal Centro per l'impiego il messaggio di convocazione non ha avuto esito positivo.

13) Dall'esame della documentazione relativa ai ricorsi acquisiti con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0003897.23-02-2026 avverso il provvedimento sanzionatorio DD n. 10 del 07/01/2026 e m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0006819.08-04-2026 avverso il provvedimento sanzionatorio DD n. 899 del 25/03/2026, il Comitato respinge i ricorsi per la seguente motivazione.

La ricorrente è risultata assente agli appuntamenti fissati e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). Rispetto alla conoscibilità delle convocazioni, dalla documentazione acquisita agli atti rileva che la ricorrente stessa afferma di aver ricevuto le convocazioni tramite sms. Non si ritengono accoglibili le motivazioni addotte dalla ricorrente in quanto nel modulo di presentazione della domanda NASpl non vi è indicazione alcuna rispetto alla modalità di convocazione che il Centro per l'impiego deve adottare; pertanto, è nella piena discrezionalità del Centro per l'impiego, nel rispetto della normativa vigente, procedere alla convocazione nei modi ritenuti più opportuni.

14) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0002686.09-02-2026, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 1431 del 09/01/2026 per la seguente motivazione.

La ricorrente è risultata assente all'appuntamento fissato e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). Non si ritengono accoglibili le motivazioni addotte dalla ricorrente in quanto non ha prodotto documentazione che giustificasse l'assenza ed inoltre ha inviato la comunicazione per l'assenza a un indirizzo e-mail non adatto alla ricezione di mail e comunque in risposta ad un messaggio nel quale era chiaramente specificato di non

utilizzare quella mail e che le comunicazioni per le assenze andavano effettuate direttamente al Centro per l'impiego.

15) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_ips.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0003980.23-02-2026, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio DD n. 1060 del 20/11/2025 per la seguente motivazione.

Il ricorrente è risultato assente all'appuntamento fissato per l'11/11/2025 e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). Le motivazioni del ricorrente non si ritengono accoglibili perché ha prodotto certificati medici e certificati di analisi cliniche che si riferiscono ad altro periodo (giugno e luglio 2025 e dicembre 2025) e nessuno di questi documenti lo stato patologico dichiarato. Questo Comitato inoltre non ha il potere di raccogliere testimonianze.

16) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_ips.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0002611.06-02-2026, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 2920-2025 del 17/12/2025 per la seguente motivazione.

La ricorrente è risultata assente alla prima e alla seconda convocazione, inviate dal Centro per l'impiego tramite SMS rispettivamente in data 03/10/2025 e 13/10/2025 (entrambe le comunicazioni sono state riscontrate dalla ricorrente stessa) e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

17) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito m_ips.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0002692.09-02-2026, il Comitato accoglie il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio Determina Dirigenziale n. 111 del 21/01/2026 per la seguente motivazione.

Nel caso di specie si ritiene ricorra la fattispecie di giustificato motivo di cui alla lett. g) *"ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di presentarsi presso gli uffici, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest'ultimo"* (nota MLPS prot. n. 3374 del 04/03/2016). Si rileva, inoltre, la diligenza del ricorrente che non appena ne ha avuto la possibilità ha preso contatti con il Centro per l'impiego al fine di giustificare la propria assenza trasmettendo tutta la documentazione necessaria.

18) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_ips.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0025927.18-12-2025, il Comitato accoglie il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 113632 del 12/11/2025 per la seguente motivazione.

In considerazione della possibilità che l'indirizzo del Patronato non sia correttamente riportato e del fatto che si ha evidenza, da quanto trasmesso dal Centro per l'impiego, che la convocazione ed il

relativo promemoria inviati al numero di cellulare della ricorrente non risultano essere andati a buon fine si ritiene che la ricorrente non poteva essere a conoscenza della convocazione.

19) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0001248.21-01-2026, il Comitato accoglie il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 48790 del 17/12/2025 per la seguente motivazione.

Avendo il ricorrente eletto domicilio digitale con relativa conferma da parte di INAD, il Centro per l'impiego avrebbe dovuto inviare la convocazione a tale indirizzo.

20) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0002934.11-02-2026, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 35891 del 29/01/2026 per la seguente motivazione.

La ricorrente è risultata assente senza giustificato motivo alla lezione del 04/12/2025 non avendo trasmesso documentazione idonea a giustificare l'assenza nei termini previsti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150"). Le motivazioni addotte in sede di ricorso non sono accoglibili in considerazione del fatto che la ricorrente nel canale di comunicazione dedicato al corso di formazione ha comunicato l'assenza senza giustificarla. Attraverso il medesimo canale l'Ente ha precisato che nel caso gli assenti avessero avuto una giustificazione erano tenuti a contattare l'Ente, altrimenti sarebbe stata registrata in atti l'assenza. Si precisa inoltre che la conclusione del percorso formativo non sana le assenze ingiustificate che generano la condizionalità.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, dichiara i ricorsi prot.:

- 1) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0002758.09-02-2026 inammissibile;
- 2) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0002614.06-02-2026 inammissibile;
- 3) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0004116.24-02-2026 inammissibile;
- 4) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0002629.06-02-2026 inammissibile;
- 5) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0002757.09-02-2026 respinto;
- 6) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0002632.06-02-2026 respinto;
- 7) m m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0001416.23-01-2026 accolto;
- 8) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0002698.09-02-2026 respinto;
- 9) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0002697.09-02-2026 respinto;
- 10) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0002690.09-02-2026 respinto;
- 11) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0002631.06-02-2026 respinto;
- 12) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0000052.07-01-2026 accolto;
- 13) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0003897.23-02-2026 e
m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0006819.08-04-2026 respinti;
- 14) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0002686.09-02-2026 respinto;
- 15) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0003980.23-02-2026 respinto;

- 16) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0002611.06-02-2026 respinto;
- 17) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0002692.09-02-2026 accolto;
- 18) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0025927.18-12-2025 accolto;
- 19) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0001248.21-01-2026 accolto;
- 20) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0002934.11-02-2026 respinto.

Il Comitato approva il verbale n. 20 del 08/05/2026.

La presente delibera è pubblicata sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. n. 1199/1971, ai ricorrenti, ai Cpl che hanno adottato i provvedimenti sanzionatori e ad eventuali altri soggetti interessati.

Così deciso, Roma, 25 maggio 2026.

Siglato
Il Dirigente
Alessandro Gaetani

Il Presidente
Massimo Temussi